

# STATUTO ASSOCIAZIONE "OltreLaNascita APS"

## TITOLO I - Denominazione - sede

### Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice del terzo settore ( Dlgs 117/2017) è costituita, con sede in Pisa, un'associazione che assume la denominazione di "OltreLaNascita APS".

## TITOLO II - Scopo- Oggetto

### Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, al contrasto della povertà educativa, al supporto all'educazione parentale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- e) valorizzazione della diversità, come fattore di ricchezza e di avvicinamento tra culture attivando dei laboratori di creatività, sport, arte, cultura, cucina, mediazione linguistica e progetti di integrazione socio scolastica e effettuando studi e ricerche;
- f) fornire supporto psicofisico e psicopedagogico alla famiglia dalla gestazione alle dinamiche relazionali estese anche a livello transgenerazionale con particolare attenzione alle categorie fragili, ai bambini e agli anziani;
- g) creare e valorizzare contesti di interazione sociale con lo scopo di implementare una rete virtuosa di relazioni circolari sul territorio.

### Articolo 3

L'associazione si propone in particolare di:

- a) organizzare percorsi continuativi di educazione esperienziale per bambini in età prescolare e scolare con finalità didattiche, esperienziali, pedagogiche, ludiche e sociali con attenzione agli aspetti dell'integrazione corporea, cognitiva ed emozionale;
- b) organizzare campi in natura e non con finalità esperienziali per bambini, ragazzi e famiglie, festival, eventi e rassegne;
- c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci con particolare attenzione all'integrazione psicofisica del singolo, all'integrazione culturale, al sostegno della famiglia nelle sue peculiari dinamiche relazionali.
- d) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione ed in particolare con la organizzazione di corsi di ginnastica finalizzata alla salute, all'educazione e al benessere psicofisico, con finalità didattiche, propedeutiche e ludiche legate a sport outdoor e indoor (es. passeggiate, corsa, tiro con l'arco, arrampicata, pallavolo, pallacanestro, calcio, acquaticità, danza, yoga, arti marziali, ginnastica e danza specifiche per adulti e nel pre e post-partum, attività cinofile...); attività di benessere integrative quali a titolo esemplificativo tecniche olistiche, bioenergetica, artiterapie etc...
- e) promuovere la ricerca e le attività formative e didattiche, anche in outdoor e anche collaborazione con altri enti, pubblici e privati;
- f) valorizzare i contesti urbani di apprendimento e di scambio sociale, inclusi ambienti da riqualificare, tramite esperienze dirette sul territorio che coinvolgano diversi attori sociali del contesto di appartenenza.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## TITOLO III - Soci

### Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

### Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. Tale accettazione dovrà essere annotata nel libro soci. Nel caso in cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata entro 60 giorni all'interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

## **Articolo 6**

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto direttamente o in caso di ultraquattordicenni con l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la quota sociale e la partecipazione a specifiche iniziative.

## **Articolo 7**

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili.

## **TITOLO IV - Recesso - Esclusione**

### **Articolo 8**

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dall'associazione.

### **Articolo 9**

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo previo sollecito anche collettivo al versamento.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi in modo grave alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività gravemente contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) decadono dalla qualifica di socio automaticamente coloro che entro il mese di febbraio ( o altro mese a vostra scelta) non pagano la quota sociale relativa all'anno precedente
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia deciso sul provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune**

### **Articolo 10**

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione ad attività;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) entrate derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta agli associati e tesserati ed organizzata all'interno della sede sociale ed entrate derivanti da attività di turismo sociale, entrambe intese come attività secondarie e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento o ed è

utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai

propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Esercizio Sociale**

### **Articolo 11**

L'esercizio sociale va dal 01/09/ al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio, a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati. Il documento deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore .

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

## **TITOLO VI - Organi dell'Associazione**

### **Articolo 12**

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'organo di controllo se obbligatorio per legge

## **ASSEMBLEE**

### **Articolo 13**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da esporre nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della convocazione. Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto di partecipare tutti i soci ma hanno diritto di voto esclusivamente gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

### **Articolo 14**

L'Assemblea ordinaria: approva il rendiconto per cassa o il bilancio e la relazione sulle attività svolte; procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dell'organo di controllo; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla esclusione degli associati; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 15**

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo, sullo scioglimento la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, salvo quella di scioglimento trasformazione, fusione o scissione in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 16**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale nell'assunzione dell'incarico. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo

esemplificativo, al Consiglio: curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; redigere il rendiconto economico e finanziario; predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei soci; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati; deliberare circa l'esclusione degli associati; nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione; affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Articolo 17**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove ciò non sia possibile ed il numero dei componenti sia inferiore alla composizione minima prevista da statuto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### **Articolo 17 bis ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **PRESIDENTE**

#### **Articolo 18**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Articolo 19**

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali:

- 1) libro degli associati;
- 2) registro dei volontari
- 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui riportare anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi.

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. I soci hanno comunque il diritto di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente dell'associazione.

#### **TITOLO VII - Scioglimento**

#### **Articolo 20**

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

#### **Norma finale**

#### **Articolo 21**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile



**OltreLaNascita APS**  
Via Derna, 9 Pisa  
C.F. 93091300504  
www.bimbieducanti.it  
oltrelanascita@gmail.com

### **Informativa associati**

Art. 13 e 14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679  
"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"

Rev. 01

L'Associazione di Promozione Sociale OltreLaNascita, in qualità di titolare del trattamento, con la presente La informa, ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), che - sulla base e in ragione del contratto associativo con Lei stipulato - è in possesso o potrà venire successivamente a conoscenza di informazioni a Lei riferite.

#### **1. Tipologia di dati personali trattati**

Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali: dati anagrafici, fiscali, recapiti, coordinate bancarie e altri dati amministrativi o commerciali necessari per le finalità sottoindicate.

#### **2. Finalità del trattamento**

I dati saranno trattati per le seguenti finalità: svolgimento delle attività tese al perseguimento degli scopi statutari (cfr. art.3), adempimento degli obblighi di legge, adempimento degli obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, gestione contabile e amministrativa e gestione del contenzioso.

#### **3. Base giuridica**

La base giuridica dei trattamenti è costituita dall'esecuzione del contratto associativo e dalla necessità di adempiere gli obblighi previsti dalle normative vigenti.

#### **4. Conferimento**

Il conferimento delle informazioni richieste è obbligatorio per adempiere gli obblighi legali e contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità per lo scrivente di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti previsti dalle finalità indicate al punto 2.

#### **5. Tempi di conservazione**

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate e comunque non oltre i termini previsti da specifici obblighi di legge.

#### **6. Destinatari dei dati personali**

I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. Gli stessi potranno inoltre essere trattati da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e verrà fornito a richiesta dell'interessato anche scrivendo al seguente indirizzo e-mail: [oltrelanascita@gmail.com](mailto:oltrelanascita@gmail.com)

#### **7. Diritti dell'interessato**

La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento (tra i quali si citano, a mero titolo di esempio: il diritto dell'interessato di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione di quelli incompleti, la limitazione del trattamento e opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei dati) scrivendo via posta ai recapiti sotto indicati oppure all'indirizzo e-mail: [oltrelanascita@gmail.com](mailto:oltrelanascita@gmail.com). Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

#### **Titolare del trattamento**

Associazione OltreLaNascita APS via Derna n. 9 – 56126 Pisa. contatti: [oltrelanascita@gmail.com](mailto:oltrelanascita@gmail.com)